

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7583	26 settembre 2018	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)
Adeguaamenti della Legge tributaria alla Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(LAID), alla Legge federale sulle imposte federali dirette (LIFD), nonché
ad altre disposizioni federali e/o cantonali, tra le quali i giochi in denaro**

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto superiore.

Gli emendamenti proposti nel seguente messaggio sono i seguenti:

A. ADEGUAMENTI DELLA LT A NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LAID E DELLA LIFD

- I. Adeguamento della LT alla LAID in materia di assoggettamento per appartenenza economica per attività di commercio di immobili siti in Canton Ticino svolte da persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone.
- II. Adeguamento della LT alla LAID e alla LIFD in materia di giochi in denaro.

B. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT

- III. Adeguamenti terminologici della LT.

* * * * *

A. ADEGUAMENTI DELLA LT A NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LAID E DELLA LIFD

I. Adeguamento della LT alla LAID in materia di assoggettamento per appartenenza economica per attività di commercio di immobili siti in Canton Ticino svolte da persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

Con il Messaggio nr. 16.052 il Consiglio federale ha voluto rispondere alla mozione (13.3728) del 18 settembre 2013 dell'allora consigliere nazionale Fulvio Pelli in merito all'imposizione delle provvigioni di intermediazione immobiliare in un contesto intercantonale e internazionale. Nel medesimo Messaggio ha voluto inoltre chiarire ed uniformare le disposizioni federali in merito all'assoggettamento per appartenenza economica in un determinato Cantone di una persona fisica o giuridica con domicilio, dimora, sede oppure amministrazione effettiva in un altro Cantone (rispettivamente all'estero) nei casi di:

- i) attività di commercio di immobili siti nel Cantone (attuali art. 4 cpv. 1 e 21 cpv. 2 lett. b) LAID);
- ii) attività di intermediazione nel commercio di immobili siti nel Cantone (attuali art. 4 cpv. 1 e 21 cpv. 2 lett. b) LAID).

Il Consiglio federale ha inoltre apportato una modifica puramente formale al testo degli artt. 4 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. b) LAID relativi all'assoggettamento per appartenenza economica nel Cantone in caso di stabilimento d'impresa. Nell'ambito di questa modifica è stato semplicemente sostituito il termine "*tengono*" stabilimenti d'impresa nel Cantone con il termine "*gestiscono*" stabilimenti d'impresa nel Cantone. La modifica, dal un profilo linguistico, è da salutare favorevolmente.

È importante precisare che le normative della legge tributaria ticinese sono già conformi alla nuova normativa federale, per quanto attiene sia *all'imposizione per appartenenza economica delle provvigioni di intermediazione su immobili siti in Canton Ticino*, sia all'assoggettamento per appartenenza economica di *persone fisiche* con domicilio o dimora fiscale fuori Cantone per *l'attività di commercio di immobili siti in Canton Ticino*.

Per quanto attiene, per contro, alla nuova normativa federale riferita *all'assoggettamento per appartenenza economica di persone giuridiche* con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone per *attività di commercio di immobili siti in Canton Ticino* è necessaria una modifica a livello cantonale. In particolare, si propone di **modificare formalmente la Legge tributaria, precisando espressamente che le persone giuridiche che commerciano immobili siti in Canton Ticino sono assoggettate all'imposta per appartenenza economica indipendentemente da dove hanno la sede fuori Cantone (altro Cantone o estero)**. Tale casistica viene, di fatto, attualmente già imposta in Canton Ticino, sotto il cappello dello stabilimento d'impresa del commerciante d'immobili con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone. La modifica federale mira infatti solo ad un'unificazione formale delle norme sull'imposizione delle persone fisiche e giuridiche che commerciano immobili. Essa non apporta tuttavia alcun cambiamento materiale alla nozione ed ai requisiti per essere considerato commerciante di immobili.

In ambito internazionale restano ad ogni modo riservate le disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Come detto, la modifica non ha ripercussioni sulla prassi, ma permette di uniformare la legislazione cantonale (come già fatto a livello federale) e di evitare problemi di interpretazione.

La modifica sarà dunque riflessa nel nuovo art. 61 cpv. 1 lett. d) LT il quale prevedrà espressamente in futuro l'assoggettamento per appartenenza economica per commercio di immobili siti in Cantone Ticino di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone (e non solo fuori dalla Svizzera, come previsto finora all'art. art. 61 cpv. 2 lett. b) LT). Come indicato, i nuovi parametri federali comporteranno gioco forza anche lo stralcio di questa fattispecie dall'attuale art. 61 cpv. 2 lett. b) LT.

b) *Ripercussioni finanziarie*

Essendo modifiche puramente formali non hanno ripercussioni sulle entrate fiscali né sul personale.

c) *Entrata in vigore*

Si propone l'entrata in vigore della presente modifica al 1° gennaio 2019.

II. Adeguamento della LT alla LAID e alla LIFD in materia di giochi in denaro

a) *Situazione attuale a livello federale e cantonale*

A fronte dell'iniziativa parlamentare Niederberger dell'11 giugno 2009, la legislazione tributaria federale (LIFD e LAID) e, successivamente, la legislazione cantonale (LT) in materia di imposizione dei proventi da lotterie e manifestazioni analoghe sono state integralmente riviste nel corso degli anni 2014-2016; quindi in tempi piuttosto recenti. In sintesi, le principali novità a livello federale introdotte a quel momento sono state le seguenti:

- i proventi da lotterie e manifestazioni analoghe risultano esenti da imposta fino a concorrenza di un importo di 1000 franchi (limite di esenzione);
- è prevista la possibilità di dedurre dai singoli proventi imponibili il 5 per cento a titolo di costi delle poste giocate sino ad un massimo di 5000 franchi.

Le vincite nelle case da gioco, contrariamente ai proventi da lotterie, hanno mantenuto l'esenzione, non soggiacendo all'imposta preventiva e all'imposta sul reddito, né a livello cantonale né a quello federale.

Il Canton Ticino, per motivi di praticità e di semplicità, ha adottato un allineamento verticale con i limiti di esenzione e le deduzioni proposte dalla LIFD, entrato in vigore l'1.1.2016. Si è invece discostato dalla legislazione federale per quanto attiene alle modalità di imposizione, mantenendo il sistema della tassazione separata tramite un'imposta annua intera che considera le vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe come dei redditi "straordinari", quindi non periodici. Si è evitato in questo modo di congiungere queste vincite agli altri redditi imposti ordinariamente, preservando il contribuente da puntuali aumenti di aliquote che inciderebbero su tutto il reddito dichiarato. In quest'ottica, l'imposta annua intera risulta meno incisiva su redditi medio-bassi rispetto alla tassazione congiunta di questi redditi straordinari applicata a livello federale. Una

persona non particolarmente abbiente che vince una discreta somma di denaro non si trova pertanto a dover pagare un'imposta cantonale più alta anche per gli altri redditi "ordinari".¹

Da non sottovalutare inoltre il fatto che l'imposta annua intera permette di procedere all'incasso in tempi relativamente brevi, non dovendo dipendere dalla crescita in giudicato della tassazione ordinaria.

b) Nuove modifiche legislative a livello federale

La nuova Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD), approvata in votazione popolare il 10 giugno 2018, intende concretizzare l'articolo 106 della Costituzione federale in vigore dal 2012. La legge conferma innanzitutto il sistema attuale, il quale prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni e autorizzazioni statali per i giochi in denaro, nonché controlli regolari. Vi sono poi delle importanti novità, tra le quali alcune hanno anche un impatto diretto o indiretto da un punto di vista fiscale. In sintesi:

- le case da gioco potranno proporre giochi in denaro anche in internet;
- gli introiti dei giochi in denaro saranno oggetto di contributi a favore della collettività pubblica;
- la protezione dei giocatori sarà garantita e rafforzata;
- la manipolazione delle competizioni sportive è espressamente sanzionata penalmente;
- la cerchia di organizzatori di giochi alla quale si applica la Legge federale sul riciclaggio di denaro è ampliata;
- le vincite non sono tassate nella maggioranza dei casi, salvo alcune eccezioni legate alla tipologia di giochi oppure all'importanza della somma (oltre 1 milione di franchi).

Le categorie di gioco restano essenzialmente invariate, includendo i giochi da casinò, le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza. Le definizioni, le condizioni per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché l'imposizione delle vincite sono invece parzialmente modificate sia per tenere conto, a dire del Consiglio Federale, degli sviluppi sociali e tecnologici, sia per consentire un'offerta di giochi interessante, evitando conflitti tra Confederazione e Cantone.²

Il nuovo disegno di legge prevede tutta una serie di definizioni, indispensabili per la comprensione della tipologia di vincita e quindi del trattamento fiscale a questa riservato (art. 3 della LGD). Qui di seguito una tabella riassuntiva di tali definizioni:

TITOLO	DEFINIZIONE
Giochi in denaro	Giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario, incluso un vantaggio in natura. <i>Esempi: acquisto di "Gratta e Vinci", acquisto di biglietti della Lotteria, acquisto di Gettoni, acquisto di una merce o di un abbonamento che permettono di partecipare a un gioco o a un concorso a sorte oppure di rispondere a una domanda per conseguire una vincita.</i>

¹ Messaggio del Consiglio di Stato 26 agosto 2015 no. 7015, pagg. 2 e segg.

² Messaggio del Consiglio Federale 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro (15.069), in: FF 2015- 6850 segg. (op.cit.: Messaggio consiglio federale).

Lotterie	Giochi in denaro accessibili a un numero illimitato o perlomeno elevato di persone e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo.
Scommesse sportive	Giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo.
Giochi di destrezza	I giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore
Giochi di grande estensione	Le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato o intercantonale o in linea.
Giochi di piccola estensione	Le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker).
Giochi da casinò	I giochi in denaro accessibili a un numero limitato di persone; ne sono esclusi le scommesse sportive, i giochi di destrezza e i giochi di piccola estensione.
Lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite	Gioco che serve primariamente alla promozione delle vendite, ovvero il gioco che è in ogni caso collegato all'acquisto di un prodotto o di un servizio oppure alla fidelizzazione della clientela.

Da un punto di vista prettamente fiscale, **la nuova LGD prevede di non limitare l'esenzione ai giochi da casinò, come attualmente, ma di estendere l'esenzione fiscale a tutti i giochi in denaro autorizzati a livello federale o cantonale, in particolare ai giochi da casinò in linea per singole vincite sino a un milione di franchi, ai giochi di grande estensione per singole vincite sino a un milione di franchi - inclusi i giochi di destrezza di grande estensione – nonché ai giochi di piccola estensione le cui vincite sono, per definizione, di esigua entità.**

Ergo, restano imponibili le singole vincite a giochi da casinò in linea e a giochi di grande estensione per gli importi che superano il milione di franchi. Secondo quanto riferitoci dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il milione di franchi è da intendere come una quota esente, per cui viene imposta solo la differenza dopo deduzione della predetta quota.

Restano inoltre imponibili le vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati alla promozione delle vendite e espressamente escluse dal campo di applicazione della LGD in virtù dell'art. 1 cpv. 2 lett. d). Ciò è dovuto principalmente al fatto che il prodotto di questa particolare categoria di giochi non è destinato a fini pubblici, bensì è versato integralmente agli organizzatori. Inoltre, le vincite possono essere anche di una certa consistenza. Secondo il Consiglio Federale, in questi casi i presupposti per l'esenzione non sono dati.³ La possibilità di partecipare anche gratuitamente a questi giochi, vale a dire senza l'acquisto effettivo di merci o servizi, non modifica in nessun modo la valutazione sopra esposta. Per ridurre l'onere amministrativo saranno in ogni caso imponibili a livello federale solo le vincite superiori ai franchi 1'000.-- (limite di esenzione), indipendentemente che si tratti di vincite in denaro o in natura. Queste vincite saranno

³ Messaggio del Consiglio Federale, pag. 6971.

soggette anche all'imposta preventiva, il che comporta l'abrogazione della vigente esenzione dall'imposta preventiva per le vincite in natura.

I giochi in denaro esercitati all'estero sono parimenti imponibili.

Restano inoltre imponibili le vincite a giochi in denaro sprovvisti della necessaria autorizzazione o comunque non tollerati in Svizzera, riservata la particolare autonomia dei Cantoni nel decidere se sottoporre o meno determinati giochi di piccola estensione ad una formale autorizzazione cantonale.

L'esenzione non si applica nemmeno alle vincite a giochi in denaro conseguite da giocatori professionisti, in quanto tali vincite sono equiparate da un punto di vista fiscale ai redditi da attività lucrativa indipendente e pertanto tassati ordinariamente.

Le vincite a giochi in denaro nella cerchia privata sono un'ulteriore categoria di principio imponibile in quanto non espressamente contemplata dalla LGD.

Per finire, la LIFD prevede che dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente alle relative disposizioni federali sui giochi in denaro, è dedotto il 5 per cento ma al massimo franchi 5'000.-- a titolo di costi delle poste giocate. Per quanto attiene però alle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'art. 24 lett. i^{bis}) sono dedotte le poste effettive prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo franchi 25'000.--.

Interpellati a riguardo, l'AFC ha confermato inoltre che per quanto attiene alle vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati alla promozione delle vendite il prezzo di acquisto di un bene o di un servizio che permette di accedere ad un gioco in denaro non può essere equiparato a una posta giocata e non dovrebbe pertanto essere messo in deduzione.

Auspichiamo comunque che questi aspetti, non contemplati espressamente nel Messaggio, possano essere oggetto in futuro di chiarimenti per iscritto da parte dell'AFC.

c) Nuove modifiche legislative a livello cantonale

A fronte pertanto dell'adeguamento in questo senso della Legge sull'imposta preventiva (LIP), della LAID e della LIFD al predetto principio, occorre ora adeguare altresì la Legge tributaria cantonale (LT) tramite il presente messaggio. L'art. 72t LAID prevede infatti che i Cantoni adeguino la loro legislazione all'articolo 7 cpv. 4 lett l) – m) LAID entro la data di entrata in vigore della modifica di legge. Questo modo di procedere permetterà di garantire l'esenzione fiscale contemporaneamente a livello federale, cantonale e comunale.

Il margine di discrezione lasciato ai Cantoni si limita alla determinazione di una quota esente per i giochi da casinò in linea e per quelli di grande estensione uguale o superiore ad un milione di franchi, nonché alla determinazione del limite imponibile in caso di giochi destinati a promuovere le vendite. Inoltre, viene lasciato un certo margine di manovra ai Cantoni in merito al "quantum" delle deduzioni generali ammesse consistenti nelle poste giocate in caso di giochi in denaro non esentati.

Lo scrivente Consiglio di Stato, in accordo con la Divisione delle Contribuzioni e in virtù del principio dell'armonizzazione verticale delle imposte, propone di conformarsi a livello cantonale ai parametri di esenzione e dei costi deducibili già prescritti per la modifica a livello federale, vale a dire di riprendere la quota esente pari a franchi 1 milione per quanto

attiene ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione, nonché di adottare il limite di esenzione di franchi 1'000.-- per quanto attiene ai giochi in denaro destinati alla promozione delle vendite.

Per contro, si propone a codesto Lodevole Gran Consiglio di mantenere l'attuale sistema cantonale di imposizione delle predette vincite contemplate dalla LGD tramite un'imposta annua intera come già descritto e per i motivi già esposti al Capitolo II lett. a) del predetto Messaggio.

Per determinare il reddito imponibile delle vincite a giochi in denaro da assoggettare separatamente con imposta annua intera, alla somma delle singole vincite imponibili ai sensi dell'art. 23 lett. j) e lett. m) LT occorse nell'anno fiscale si applica una deduzione forfettaria per i costi delle poste giocate del 5% calcolata sul lordo di ogni singola vincita, considerando un massimo di 5000 franchi di deduzione per vincita.

Per quanto attiene alle vincite ai casinò in linea, in deroga al calcolo appena descritto, la LIFD prescrive una deduzione dalle singole vincite delle poste effettivamente prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25 000 franchi. Si propone di allineare la LT a quanto previsto dalla LIFD e di prevedere una deroga di uguale tenore.

Il totale ottenuto dai due calcoli sopra descritti è tassato separatamente dagli altri redditi con un'imposta annua intera.

Da notare che, ai fini cantonali e conformemente al nuovo art. 36 LT, solo le vincite imponibili a giochi in denaro contemplate dall'art. 23 lett. j) e lett. m) LT possono beneficiare dell'istituto dell'imposta annua intera.

Le altre vincite, ad es. a giochi non ammessi o in ogni modo al di fuori del perimetro della LGD saranno trattati come redditi imposti ordinariamente (art. 22 lett. e) LT), in particolare:

- le vincite a giochi in denaro esercitati all'estero;
- le vincite a giochi in denaro sprovvisti della necessaria autorizzazione o comunque non tollerati in Svizzera, riservata la particolare autonomia dei Cantoni nel decidere se sottoporre o meno determinati giochi di piccola estensione ad una formale autorizzazione cantonale;
- le vincite a giochi in denaro conseguite da giocatori professionisti, in quanto tali vincite sono equiparate da un punto di vista fiscale ai redditi da attività lucrativa indipendente e pertanto tassati ordinariamente;
- le vincite a giochi in denaro nella cerchia privata.

Questa soluzione appare come conforme alla "ratio legis" delle nuove disposizioni federali e del relativo Messaggio del Consiglio federale, le quali indicano come obiettivo primario quello di contrastare i giochi in denaro illegali o non autorizzati e promuovere l'attività su territorio svizzero.

d) Disposizioni della legge tributaria (LT) oggetto di modifica

Per semplicità di esposizione, riportiamo qui di seguito una tabella che riassume tutte le modifiche apportate alla LT sulla base delle corrispondenti norme federali e considerando altresì la particolarità cantonale dell'imposta annua intera per le vincite imponibili ai sensi della LGD.

LAID	LIFD	LT	OSSERVAZIONI
	Art. 23 lett. e Sono parimenti imponibili: e. <i>Abrogata</i>	Art. 22 lett. e Sono parimenti imponibili: a) le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettere j) e m);	- Esenzione fiscale di tutte le vincite realizzate nei giochi in denaro (con limite massimo) contemplate nella LGD. - Le restanti vincite sono imponibili o tramite imposta annua intera o tramite imposta ordinaria a dipendenza delle tipologie.
Art. 7 cpv. 4 lett. l Sono esenti dall'imposta soltanto: l. le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;	Art. 24 lett. i Non sottostanno all'imposta sul reddito: i. le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;	Art. 23 lett. i Sono esenti da imposta: i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;	- Case da gioco continueranno ad essere soggette a concessione e vigilanza federale. - Sul prodotto lordo sarà riscossa una tassa destinata all'AVS. - Per attività lucrativa indipendente si intendono i giocatori professionisti che conseguono un reddito regolare.
Art. 7 cpv. 4 lett. i^{bis} i ^{bis} . le singole vincite ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD sino a concorrenza di un importo pari a un milione di franchi o di un importo più elevato secondo il diritto cantonale;	Art. 24 lett. i^{bis} i ^{bis} . le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;	Art. 23 lett. j j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a un milione di franchi;	- Soggetti a autorizzazione e vigilanza dei Cantoni. - Utili netti delle lotterie e scommesse sportive dovranno essere devoluti a scopi di utilità pubblica (eccetto i giochi di destrezza). - Case da gioco potranno chiedere un'estensione della loro concessione ai giochi da casinò in linea (su territorio svizzero).
Art. 7 cpv. 4 lett. i^{ter} i ^{ter} . le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;	Art. 24 lett. i^{ter} i ^{ter} . le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;	Art. 23 lett. l l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;	- Soggetti a autorizzazione e vigilanza dei Cantoni. - Eccezione alle autorizzazioni: - piccole lotterie in occasione di intrattenimenti ricreativi, sempre-ché premi in natura, in diretta correlazione con l'intrattenimento - somma massima modesta. - Tornei di poker ammessi anche al di fuori delle case da gioco. - Utili netti delle lotterie, scommesse sportive e tornei di poker (tassa di iscrizione) dovranno essere devoluti a scopi di utilità pubblica.

Art. 7 cpv. 4 lett. m m. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d. ed e. LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite stabilito dal diritto cantonale.	Art. 24 lett. j j. le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d. ed e. LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1'000 franchi.	Art. 23 lett. m m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d) ed e) LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1'000 franchi.	Non sottostanno alla LGD ma sono esenti da imposizione fino a franchi 1'000.- (limite di esenzione) le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite: - proposti per un breve periodo; - non comportano rischio di gioco eccessivo; - possibile partecipare solo acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori al mercato. Oppure: - proposti da imprese mediatiche; - per un breve periodo; - non comportano rischio di gioco eccessivo, - anche gratuitamente. - soggetti a autorizzazione e vigilanza dei Cantoni a condizione che vi si possa partecipare anche gratuitamente.
Art. 9 cpv. 2 lett. n Sono deduzioni generali: n. i costi delle poste giocate, pari a una percentuale stabilita dal diritto cantonale delle singole vincite ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 7 capoverso 4 lettere l.-m.; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;	Art. 33 cpv. 4 Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere i^{bis}-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5'000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera i^{bis} sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25'000 franchi.	Casi speciali. Vincite da giochi in denaro non esentate. Art. 36 1. Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettere j) e m), sono tassate separatamente con un'imposta annua intera. 2. L'imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'000 franchi per vincita. 3. In deroga al capoverso 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25'000 franchi. 4. Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento.	Includono i giochi in denaro di grande estensione per la parte di vincite sopra il milione e i giochi in denaro destinati a promuovere le vendite con singole vincite oltre i franchi 1'000 (es.: i giochi di destrezza proposti da imprese mediatiche, ecc.).
		Art. 58 cpv. 1 1. L'imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l'art. 36 o per (....)	

		Art. 240 cpv. 3 lett. a 3. Con la notifica della decisione di tassazione scadono: a) l'imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l'art. 36, (...)	
--	--	--	--

e) Riperussioni finanziarie

È opportuno innanzitutto rilevare come attualmente l'imposizione delle vincite in Ticino genera degli introiti fiscali assai modesti con un gettito fiscale cantonale medio annuo di poco superiore ai 300'000 franchi.

In linea generale, se è vero che il nuovo disegno di legge comporterà annualmente perdite fiscali stimate nel Messaggio federale complessivamente (Confederazione, Cantoni e Comuni) a franchi 104 milioni; è pure necessario considerare che, secondo le stime derivanti da uno studio effettuato a livello federale⁴, a medio termine l'attrattività dei giochi in denaro su territorio svizzero dovrebbe risultare accresciuta e con questa il numero e l'ammontare delle vincite imponibili. Col passare del tempo, la somma risultante dalla tassa sulle case da gioco, dall'utile netto delle lotterie e delle scommesse, nonché dall'imposta sugli utili riscossa presso le case da gioco sarà dunque maggiore rispetto al mancato introito fiscale derivante dall'esenzione delle vincite in giochi in denaro. Nel 2023 sono previsti introiti maggiori per la Confederazione e i Cantoni pari almeno a franchi 39 milioni, come conseguenza indiretta della nuova esenzione fiscale.⁵ Non vi è inoltre da dimenticare che gli introiti derivanti dalle tasse sulle case da gioco, nonché dagli utili netti delle lotterie e scommesse, saranno destinati all'AVS, AI e ad altri scopi di utilità pubblica.

In conclusione, al momento attuale è difficile potersi esprimere sull'impatto finanziario effettivo che avranno queste modifiche legislative.

f) Entrata in vigore

Il nuovo art. 72y cpv. 2 della LAID prevede espressamente **che i Cantoni adeguino la loro legislazione per la data di entrata in vigore delle nuove norme federali in materia di giochi in denaro**. Le normative devono pertanto espletare i loro effetti contemporaneamente a livello federale e cantonale. Al momento in cui lo scrivente Consiglio di Stato emana il presente Messaggio, la data di entrata in vigore prevista al momento per l'1.1.2019 non è ancora stata confermata ufficialmente dal Consiglio federale, malgrado abbia recentemente ribadito la sua intenzione di mantenere il predetto termine.

Qualora lo scenario dell'1.1.2019 si realizzasse, occorre in ogni modo considerare le tempistiche imposte dalla procedura di approvazione delle leggi formali cantonali, le quali prevedono altresì un termine di referendum di 45 giorni. È necessario pertanto procedere all'approvazione del testo legislativo ed alla sua pubblicazione in tempi brevi, affinché possano essere rispettati i requisiti di tempo precedentemente descritti, garantendo

⁴ A. Baldauf/Th. Brüsehaber, Abschätzung der finanziellen Auswirkungen des neuen Geldspielgesetzes, Berna, aprile 2015; cfr. www.bj.admin.ch/Economia/Progetti di legislazione in corso>Giochi in denaro.

⁵ Messaggio del Consiglio Federale, pag. 6977.

formalmente la possibilità di mettere in vigore la nuove disposizioni della LT a partire dall'1.1.2019.

Al fine di contemplare anche l'ipotesi che il Consiglio federale decida successivamente all'approvazione del presente Messaggio di posticipare la data di messa in vigore della legge, lo scrivente Consiglio di Stato propone di lasciare momentaneamente indecisa la data di entrata in vigore. Al Consiglio di Stato è pertanto delegato il compito di fissare la data di messa in vigore delle normative cantonali oggetto della presente modifica contemporaneamente con le corrispondenti norme federali, non appena sarà comunicata la data esatta.

B. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT

III. Adeguamenti terminologici della LT

a) Articolo 23 lett. d LT

L'art. 23 LT tratta dei redditi esenti, in particolare la lett. d) menziona i redditi relativi ai sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, i redditi relativi agli assegni per grandi invalidi e alle somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale. L'attuale formulazione dell'art. 23 lett. d) LT indica tuttavia l'esenzione per i redditi provenienti dalle *“allocazioni per grandi invalidi”*. Questa denominazione viene ora sostituita con la più corretta *“assegni per grandi invalidi”*.

b) Articolo 32a lett. b LT

L'art. 32a disciplina la deduzione per cura dei figli prestata da terzi. Il 2 novembre 2015 il Gran Consiglio ticinese ha approvato il Messaggio nr. 7115 del 25 agosto 2015 afferente, tra l'altro, all'adeguamento della posizione sistematica (e quindi di riflesso del calcolo) della deduzione scalare per cura dei figli da terzi. Come detto, nell'ambito di tale modifica, pur mantenendo le caratteristiche di una deduzione scalare, così come voluta dal Gran Consiglio nel suo progetto originario (Messaggio nr. 6481, approvato il 18 aprile 2012 ed in vigore dal 1.1.2012), erano stati rivisti i parametri di calcolo della stessa. Il reddito intermedio su cui calcolare la deduzione era stato pertanto definito nel Messaggio come *“il reddito lordo, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32 LT, ossia nel reddito dopo detrazione di tutte le deduzioni generali, organiche e inorganiche, fatta eccezione per la deduzione per spese di malattia e infortunio e la deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità, che verranno spostate rispettivamente all'art. 32b LT (deduzione per spese di malattia e infortunio) ed all'art. 32c LT (deduzione per liberalità a enti esenti o di pubblica utilità)”* (cfr. tabella e commento a pag. 7 del Messaggio 7115).

Purtroppo nel disegno di legge allegato al Messaggio nr. 7115 è sfuggito un errore, alla lett. b) del nuovo art. 32a, dovuto principalmente ad un refuso con la formulazione del vecchio art. 32 cpv. 3 LT del Messaggio nr. 6481, il quale indicava che il reddito su cui calcolare la deduzione fosse il *“reddito netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica”*.

Si rende pertanto necessario correggere la formulazione dell'art. 32a lett. b) LT modificandolo da:

“b) 5'500 franchi se il provento imponibile, prima delle deduzioni di cui agli art. da 25 a 32, è superiore a 80'000 franchi”

alla nuova formulazione:

“b) 5'500 franchi se il provento imponibile, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32, è superiore a 80'000 franchi”.

c) *Ripercussioni finanziarie*

Le modifiche non comportano ripercussioni finanziarie.

d) *Entrata in vigore*

Si propone l'entrata in vigore il 1. gennaio 2019.

CONCLUSIONI

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica di legge.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7583 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 22 lett. e

- a) le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettera j) e m);

Art. 23 lett. d, i, j, l, m

- d) i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale;
- i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
- j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a un milione di franchi;
- l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 cpv. 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1'000 franchi.

Art. 32a lett. b

- b) 5'500 franchi se il provento imponibile, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32, è superiore a 80'000 franchi.

Casi speciali
1. Vincite da giochi
in denaro non
esentate

Art. 36

¹Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettera j) e m), sono tassate separatamente con un'imposta annua intera.

²L'imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'000 franchi per vincita.

³In deroga al cpv. 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25'000 franchi.

⁴Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento.

Art. 58 cpv. 1

¹L'imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l'art. 36 o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi straordinari nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari imponibili. Per la commisurazione dell'imposta, le vincite secondo l'art. 36 sono considerate separatamente dai proventi secondo l'art. 38.

Art. 61 cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 2 lett. b

¹...

d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.

²...

b) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.

Art. 240 cpv. 3 lett. a

a) l'imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l'art. 36;

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Gli articoli 23 lett. d), 32a lett. b), 61 cpv. 1 lett. d) e 61 cpv. 2 lett. b) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore dei restanti articoli relativi all'adeguamento della legge tributaria alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), in materia di giochi in denaro (22 lett. e), 23 lett. i), 23 lett. j), 23 lett. l), 23 lett. m), 36, 58 cpv. 1 e 240 cpv. 3 lett. a).